

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco
Servizio Affari Generali e Istituzionali

scrittura privata non autenticata n. _____ del _____

Schema di

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PRO –EMERGENZA COVID-19.

TRA

l'Unione dei comuni lombarda della Valletta con sede in Via Sacro Cuore n. 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc) – codice fiscale 94022220134 – partita iva 02933030138 – nella persona del Responsabile del servizio affari generali e istituzionali, sig.ra Fumagalli Moneka (di seguito Unione),

E

la soc. _____ con sede in via _____ nel comune di _____ - codice fiscale _____ - partita iva _____ - nella persona del legale rappresentante sig. _____

Premesso che è stato pubblicato dall'Unione un avviso pubblico rivolto agli operatori economici, farmacie e parafarmacie, con sede nei comuni di Santa Maria Hoè o La Valletta Brianza o in un comune strettamente confinante, interessati alla fornitura di prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia (latte, pannolini, alimenti prima infanzia), prodotti per l'igiene personale, pulizia e igiene dell'ambiente, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità, tramite buoni spesa, nell'ambito delle azioni di solidarietà alimentare;

Dato atto che l'operatore economico/farmacia/parafarmacia sopra indicato ha inoltrato al protocollo dell'Unione la propria manifestazione di interesse ed è stato pertanto inserito nel "Registro degli esercizi accreditati dall'Unione dei comuni lombarda della Valletta per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità nell'ambito delle azioni di solidarietà alimentare Covid-19";

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1-OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di soggetti con fragilità economica, causata dall'emergenza COVID-19, individuati dal Servizio Sociale dell'Unione, di generi di prima necessità quali: prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia (latte, pannolini, alimenti prima infanzia), prodotti per l'igiene personale, pulizia e igiene dell'ambiente, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità, tramite il ritiro di buoni spesa emessi dall'Unione.

ART. 2 –BUONI SPESA

I Buoni Spesa sono costituiti da un carnet di buoni, il cui valore totale corrisponde all'importo complessivamente assegnato al beneficiario e potranno essere utilizzati presso diversi esercizi commerciali aderenti alla presente iniziativa, a scelta esclusiva del beneficiario al quale verrà consegnato, unitamente al carnet di buoni, l'elenco degli operatori commerciali.

Il buono spesa:

1. dà diritto esclusivamente all'acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici, super alcolici, energy drink), articoli per l'igiene personale, pulizia e igiene dell'ambiente, prodotti per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, alimenti per l'infanzia) e farmaci, anche da banco, di prima necessità;
2. deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici aderenti all'iniziativa messa in atto dall'Ente;
3. non può essere speso per giochi d'azzardo (compresi gratta e vinci o lotterie);

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé

Sede legale: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)

Sede operativa: Servizio Affari Generali e Istituzionali: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)

Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138

<http://www.unionevalletta.it> – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05

4. è cumulabile, è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare del buono), non è trasferibile, né cedibile a terzi, non è convertibile in denaro contante;
5. comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

ART. 3 –OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE/FARMACIA/PARAFARMACIA CONVENZIONATO

L'esercizio commerciale/farmacia/parafarmacia convenzionato/a si obbliga a:

- a) accettare i buoni spesa nominali, certificati dall'Unione, secondo le modalità riportate nell'avviso relativo alla manifestazione di interesse;
- b) (solo nel caso in cui l'operatore intenda applicare uno sconto nella misura dallo stesso indicato nel modulo di domanda) applicare la seguente percentuale di sconto _____% (in lettere _____ per cento) sottraendolo dal valore del buono;
- c) riportare in modo visibile al pubblico all'interno del proprio esercizio commerciale/farmacia/parafarmacia il logo "Emergenza Covid-19 - Questo negozio accetta i buoni spesa dell'Unione";
- d) garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni che li utilizzeranno presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.

ART. 4 –MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Trattandosi di voucher multiuso, la gestione e la rendicontazione avverrà con la seguente modalità:

- l'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emette regolare scontrino fiscale/fattura con le aliquote iva previste;
- a fine mese rendiconta via PEC a: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it i buoni ricevuti, indicando il valore da corrispondere;
- la richiesta del rimborso all'Unione è fuori campo Iva ex art. 2, comma 2, lett. a), Dpr. n. 633/72;
- unitamente alla rendicontazione dovranno essere consegnati i buoni ricevuti debitamente annullati e copia degli scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono.

Gli obblighi fiscali si intendono assolti dall'esercizio commerciale.

Al termine dell'istruttoria di verifica e controllo effettuata dal competente servizio/ufficio dell'Unione, a completamento della transazione finanziaria, l'Unione stessa procederà al pagamento entro 30 gg. dalla data di arrivo.

ART. 5 –DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica Coronavirus e validità a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa, sino ad esaurimento dei fondi.

L'Unione ha facoltà, nel corso della durata della convenzione, di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 –UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale/farmacia/parafarmacia; a tale scopo, l'Unione provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 –SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico dell'Unione.

Li, _____

Per l'Unione dei comuni lombarda della Valletta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (Moneka Fumagalli)

Per l'esercizio convenzionato/farmacia/parafarmacia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE(_____) _____